

# **OBBLIGO DELLA SCIA PER LE CISTERNE DI CAPACITA' SUPERIORE AI 6000 LITRI**

Si ricorda che, ai sensi, dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015), entro il prossimo **7 ottobre 2016, la cisterna mobile di gasolio** dovrà essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l'invio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della **Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)** predisposta da un tecnico abilitato e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l'attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento (pompa) è configurato come un **DISTRIBUTORE DI GASOLIO** e rientra nelle attività di prevenzione incendi se la **capacità geometrica supera i 6000 litri**. Allo stesso modo più serbatoi adiacenti realizzano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.

Come previsto dal Comma 1, Art. 1-bis della Legge 116 del 11 agosto 2014, **sono esonerati** dall'iter amministrativi di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 **i depositi di combustibile ad uso agricolo di capacità inferiore a 6000 litri, anche se muniti di erogatore.**

Il rilascio della S.C.I.A. avviene previo incarico ad un professionista abilitato, al quale bisognerà consegnare la seguente documentazione: certificato di collaudo del serbatoio, tabella centimetrica, certificazione CE del serbatoio erogatore, copia certificato di omologazione, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a servizio del contenitore, planimetria dell'area in cui è installato il contenitore.

**Per informazioni e per l'assistenza alla presentazione della S.C.I.A. i soci possono rivolgersi ai nostri uffici.**

Con l'occasione si riportano le **prescrizioni da rispettare, ai sensi del DM 19/03/1990, relativamente alle cisterne.**

Il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934.

Il "contenitore-distributore" deve essere provvisto di:

- bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore;
- sistema di protezione dagli agenti atmosferici realizzato come previsto nell'omologazione del prodotto e realizzato in materiale non combustibile;
- idonea messa a terra.

Devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 metri.

Il “contenitore-distributore” deve essere contornato da un’area, avente una profondità non minore di 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

Devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934 citate in premessa.

In prossimità dell’impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di “tipo approvato” dal Ministero dell’interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei nonché all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.

Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Il “contenitore-distributore” deve essere trasportato scarico.

**Per informazioni chiamare lo Sportello Sicurezza, Dr.ssa Giorgia Zane, 049 8223566, [sicurezza@unioneagricoltoripd.it](mailto:sicurezza@unioneagricoltoripd.it)**